

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 944

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CODRIGNANI, RODOTÀ, BASSANINI, ONORATO,  
NEBBIA, RIZZO, COLUMBA, MANCUSO, MANNUZZU**

*Presentata il 30 novembre 1983*

**Norme per il controllo sulla produzione, il commercio  
e l'esportazione di materiale bellico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 642 del 22 settembre 1976 afferma testualmente: « Deplorato che, negli stati dotati di regime democratico e parlamentare, i Parlamenti, non disponendo delle necessarie informazioni, non siano mai in grado di esercitare un efficace controllo sulla produzione e sul commercio delle armi; — Invita insistentemente i Parlamenti degli Stati membri ad adottare provvedimenti tali a garantire: *a)* che i governi mettano a loro disposizione le più esaurienti informazioni possibile circa il dettaglio della produzione nazionale di armamenti e del commercio internazionale nel quale i loro paesi sono impegnati, in qualità di fornitori o di acquirenti, in maniera tale da poter esercitare in questo campo un efficace controllo; *b)* che la produzione ed il commercio delle armi siano sottoposti ad un rigoroso controllo pubblico; *c)* che sia-

no applicate delle disposizioni restrittive che impongano il rispetto dell'embargo a livello internazionale, che controllino severamente le esportazioni verso i paesi nei quali si manifestino tensioni, che blocchino le consegne che sono incompatibili con il rispetto della dignità umana o con programmi di carattere umanitario e di aiuto allo sviluppo, e che stabiliscano elenchi di armi per le quali è vietata l'esportazione, disposizioni che dovranno essere coordinate tra i paesi membri del Consiglio d'Europa; *d)* che i governi dell'Europa occidentale realizzino, in tema di produzione e di fornitura di materiali militari a livello nazionale, dei piani coordinati che permettano loro di beneficiare di un mercato europeo più vasto e più omogeneo, e, quindi, di dipendere in maniera meno sensibile dalle vendite agli altri paesi; *e)* che, al momento in cui devono essere sostituiti, i vecchi materiali non siano esportati ma distrutti e che i

governi si sforzino di concludere in modo approfondito le possibilità di riconversione industriale salvaguardando l'impiego e il riciclaggio della mano d'opera ».

Il documento, scelto tra i tanti che le stesse Nazioni unite hanno pubblicato, è un utile punto di riferimento non tanto per l'osservazione rituale sulla contraddizione del concludere nelle alte sedi internazionali principi condannati, per le disapplicazioni in sede nazionale (l'Italia, proprio nel primo quinquennio del « decennio per il disarmo » proclamato dall'ONU, vedeva aumentare il proprio fatturato estero da 500 miliardi a 1.700), a restare platonici, quanto perché le dettagliate motivazioni ben sottolineano l'interesse che l'Italia ha di affrettare una normazione legislativa del commercio delle armi. Il vuoto legislativo, infatti, dà connotati di incoerenza all'« auspicio » che il Presidente del Consiglio onorevole Spadolini ebbe a levare alla sessione speciale delle Nazioni unite il 15 giugno 1982 circa « l'istituzione di un registro di tutte le transazioni internazionali di armi » sotto il controllo delle Nazioni unite.

Occorre, dunque, predisporre gli strumenti nazionali, come hanno fatto altri paesi, per procedere a serie iniziative di coordinamento regionale a carattere sovranazionale per regolare comunitariamente una materia che si fa, anno dopo anno, più imponente e pericolosa.

La ricerca di politiche di pace, infatti, non può limitarsi al solo discorso strategico e militare: le ipotesi di disarmo (o, malauguratamente, di riarmo) coinvolgono insieme armamenti nucleari e convenzionali, non fosse altro perché il processo che potrebbe portare ad una conflazione a vasto raggio è destinato a trovare causa occasionale nella degenerazione di conflitti locali.

D'altra parte, pur nella stessa ottica di chi ritiene che all'ombra degli armamenti si consolidi la sicurezza anche per la bilancia dei pagamenti, vi sono ragioni che impongono un'urgente e giusta regolamentazione della materia.

Sempre più frequentemente, infatti, accade che intrecci equivoci fra droga, riciclaggio del denaro sporco, mafia, terrorismo, delinquenza organizzata — dalla P2 alla *Bulgarian connection* — e commercio delle armi dimostrino la pericolosità di lasciare al libero mercato, senza leggi democratiche e senza controllo parlamentare, un così delicato settore. La criminalità internazionale sembra, tra l'altro, privilegiare il nostro paese. L'Italia ha dunque tutto l'interesse a favorire iniziative di coordinamento europeo ed internazionale; ma, allo stato, non può né promuovere né adire alcun'intesa, poiché non possiede gli strumenti giuridici interni che ne autenticano la competenza e la correttezza.

Appare, quindi, assai grave che, trattandosi di materia non solo metaforicamente esplosiva, i governi fin qui succedutisi abbiano, prima lasciato il commercio delle armi nel vuoto legislativo e, poi, abbiano escluso il Parlamento dalle competenze del controllo sul rilascio delle licenze per le esportazioni belliche, di cui al decreto ministeriale 20 marzo 1975, n. 5044, che impone la segretezza sui componenti e, paradossalmente, sullo stesso testo del regolamento. La situazione risulta tanto più grave quanto più irresponsabile è stata la spregiudicatezza della condotta dei governi, dalle rozze dichiarazioni di esponenti dell'esecutivo (come dimenticare il « basta con i falsi pudori, l'Italia deve esportare più armi » pronunciato nel 1975 dall'onorevole Pedini, allora ministro della ricerca scientifica che diede l'avvio a tutta una serie di analoghi incoraggiamenti?) alla compromissione delle partecipazioni statali, attraverso l'EFIM, nel mercato: i governi si sono assunti in tal modo la responsabilità della mano libera lasciata agli operatori delle imprese, visto che addirittura è stata teorizzata una « funzione di promozione industriale » — secondo la dichiarazione fatta nel 1980 dal ministro della difesa onorevole Lagorio — per la produzione e il commercio delle armi.

A parte il carattere di scarsa « managerialità » tenuto dal governo quando

l'accordo Ruffini-Brown rese l'industria italiana subalterna al complesso militare statunitense, le conseguenze di una linea di spregiudicatezza sono quanto meno ambigue. L'ultimo rapporto del Sipri — l'autorevole istituto svedese di ricerche sulla pace a cui si rifanno i nostri sottosegretari nel rispondere alle interrogazioni — a proposito dell'Italia scrive:

« Negli ultimi anni, l'Italia è emersa come il quarto esportatore di grandi sistemi d'arma del mondo dopo gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e la Francia. Questo boom non è interamente dovuto alla qualità degli armamenti di produzione italiana; le norme che regolano le esportazioni pongono infatti le aziende in condizioni di esportare praticamente in qualsiasi paese del mondo. La mancanza di controlli sui produttori da parte del governo italiano è uno degli aspetti più aspramente criticati sia all'interno del paese che all'estero. Le esportazioni riguardano: unità navali leggere come le fregate Lupo, corvette e motovedette; missili e aerei nonché elicotteri fabbricati su licenza USA; mezzi corazzati di origine statunitense e tedesco-occidentale. Le esportazioni italiane sono dirette quasi esclusivamente a paesi del Terzo Mondo; il principale acquirente è la Libia ».

Lo stesso Sipri ha più volte denunciato che oltre il 70 per cento delle vendite dei grandi sistemi d'arma ha avuto il sud del mondo come destinatario: l'Italia è dunque in buona compagnia sul mercato. Tuttavia proprio la preminenza della destinazione al Terzo mondo condanna pesantemente il « libero » commercio del nostro paese. Questa spregiudicatezza fa apparire farisaica l'attenzione prestata, almeno formalmente, ai problemi dello « sviluppo » e all'impegno di cooperazione. Se è vero, come è vero, che nel Terzo mondo la crescita, quando ve ne sia una, del prodotto nazionale lordo è inferiore al tasso di aumento delle spese militari, coerenza vorrebbe che vi fosse rigorosa sorveglianza su un mercato che non solo condiziona negativamente qualunque sviluppo, ma produce conseguenze, come si è detto, gravi ai fini della trasparenza

della politica estera. Vendere a tutti, a prescindere dalle caratteristiche ideologiche e, soprattutto, dalle situazioni conflittuali in atto, non solo non è democratico, ma può produrre complicazioni non indifferenti nei rapporti internazionali in un tempo in cui dietro ogni conflitto locale si può intravedere il possibile scenario di uno scontro est-ovest. Basterebbe citare la vendita nel 1980, attestata dalle centrali sindacali, di prodotti bellici per un valore di tre miliardi e mezzo di lire al Sud Africa, nonostante il regime di embargo, o l'imparzialità delle forniture vendute a Iran e Iraq, che oggi sparano sui due fronti di guerra, per dimostrare che l'ansia per un saldo attivo della bilancia dei pagamenti non giustifica l'assenza dei debiti controlli parlamentari e governativi. Un paese democratico deve poter avere pubblicamente ragione delle responsabilità che vengono assunte quando si autorizzano le esportazioni di armi, soprattutto rispetto alla qualità e quantità delle forniture, al volume del fatturato, alla destinazione finale. Sono caratteristiche comuni alle normative in possesso di altri paesi occidentali e non vi è ragione che giustifichi il persistere dell'Italia in condizioni di irresponsabilità.

Il pragmatismo di chi cinicamente sostiene che la produzione e la vendita delle armi *non olent* perché rendono sul piano economico ed occupazionale, dovrebbe, almeno, fondarsi su elementi di trasparenza che garantiscano da speculazioni ed errori destinati a ritorcersi contro chi li ha deliberatamente provocati.

Resta il dubbio, infatti, che le spese militari abbiano il potere di trascinare la spesa pubblica verso la crescita tendenziale prevista dalla cosiddetta « previsione Wagner », anche perché lo stesso Keynes, sia pur in altro tempo, chiariva che con l'espressione « spese militari » si deve intendere non l'accumulazione improduttiva degli arsenali, ma la guerra, « l'unica forma di erogazione su larga scala di fondi a prestito che i governanti abbiano ritenuto giustificabile ». L'effetto inflazionistico delle spese militari è maggiore di quello delle spese produttive; questo

elemento, unito al rilievo, messo in luce dal rapporto delle Nazioni unite del 1978 e altre volte ribadito, che nella maggior parte dei paesi (l'osservazione ha, infatti, carattere universale dato che, come nota Joan Robinson « qualsiasi nazione dotata di un esercito ha, almeno in embrione, un complesso militare industriale ») il livello degli investimenti potrebbe essere considerevolmente aumentato se venisse ridotto il bilancio militare », deve imporsi al legislatore per due ordini di motivi. Uno è quello dell'attenzione da dare — nel quadro di una strategia seria nei confronti di quell'impegno per una politica di disarmo a cui anche i nostri governi si dichiarano disponibili — alle ipotesi di riconversione produttiva dell'industria degli armamenti, ipotesi realistiche soprattutto in un tempo e in un paese in cui si corre il rischio di una conversione a rovescio, dal civile al militare, come ha dimostrato, tra gli altri, il caso di Gioia Tauro dove, al posto del Quinto centro siderurgico sta sorgendo una fabbrica di missili. L'altro è quello, ancor più concreto, dell'improbabile perdurare delle ragioni economiche che hanno prodotto la dilatazione del mercato degli armamenti e che ancor oggi a taluno appaiono promozionali.

Il mercato delle armi viene infatti comportando, nel suo rapido evolversi, fenomeni di competitività che si estendono in modo perverso al Terzo Mondo, sia nella partecipazione a produzione ed esportazione (Singapore esporta motovedette prodotte da una consociata della Vosper Thorneycroft; il Brasile, mediante *joint-ventures*, commercia con vari paesi dell'America latina autoblindo, artiglierie, aerei leggeri; l'Egitto, con finanziamenti arabi e tecnologia europea, ha creato una sua Organizzazione militare araba); sia nel ricatto commerciale operato dai paesi industriali avanzati, che collegano alle forniture di armamenti « pacchetti » di progetti civili (la Francia ha venduto al Brasile caccia Mirage assieme a un sistema di controllo per il traffico aereo del valore di 60 milioni di dollari; l'Inghilterra ha collocato in Bra-

sile impianti per un'acciaieria all'interno di un contratto per navi da guerra; ancora la Francia ha installato in Argentina una fabbrica di automobili Renault come parte di un programma di carri armati); sia nella necessità, intrinseca a molti dei sistemi d'arma, di rispondere alla domanda di strutture di supporto, quali vie, ponti, porti (l'Arabia Saudita nel 1977 ha speso l'80 per cento del bilancio della difesa solo per infrastrutture).

Così, se è il bellico a veicolare il civile e se per il Terzo mondo i termini dello sviluppo vengono collegati all'acquisizione progressiva di sistemi d'arma rischia di farsi irreversibile ovunque la tendenza alla militarizzazione della produzione.

Ora, poiché il possesso di armi rafforza i fattori che ne hanno determinato l'acquisto, in un mercato che ormai espone tecnologia sofisticata e, per così dire, prenucleare, questa *escalation* non può non rappresentare i sintomi di una belligeranza permanente che potrebbe non essere più controllabile a partire proprio dalle conflittualità locali.

Nessuno può negare che anche ai paesi in via di sviluppo vengano consegnate armi sempre più perfezionate e moderne e che il fronte delle Falkland abbia visto, con gli *Exocet*, l'impiego della nuova generazione di armi intelligenti. L'ultrasofisticazione degli armamenti è, tuttavia, considerata dalle stesse sfere militari improduttiva ai fini difensivi: è puro *business*, che gioca dissennatamente sul piano della levitazione dei costi approfittando dell'inadempienza che governi e stati maggiori dimostrano di fronte a prospettive che non sono futuribili, ma sono già davanti a noi nei nuovi esplosivi, nella nuova generazione di testate, nei missili guidati, nella computerizzazione degli obiettivi.

D'altra parte anche negli ambienti militari viene facendosi strada, e proprio in quelli che, per alleggerire rischi del nucleare, puntano al convenzionale, il richiamo al rigore. È del generale Cappuzzo il monito a « guardarsi dai miraggi della tecnologia fine a se stessa, che soddisfa soltanto le motivazioni dello scienziato e dell'industriale ».

Infatti quello che Mary Caldor denuncia come l'« imbarocchimento » dei sistemi d'arma può apparire promozionale e produttivo ma è semplicemente assurdo e perverso anche per i paesi egemoni. I prezzi dei sistemi d'arma sono venuti progressivamente aumentando in termini esponenziali (un carro armato M1 della Chrysler che nel 1945 costava 55.000 dollari nel 1981 ne valeva 2.700.000; un caccia che nel 1950 era sul mercato a 1 milione di dollari, passava a 8 nel 1970 e a 30 nel 1982; per non parlare del nostro MRCA Tornado passato rapidamente dai 4 miliardi iniziali ai 45 attuali) e già N.R. Augustine nel *Defense Management Journal* dell'aprile 1975 paradossalmente anticipava che nel 2036 negli USA tutto il bilancio della difesa potrà servire a compere un solo prototipo di aereo.

\* \* \*

L'insistenza sugli elementi che formano il quadro nel quale oggi si iscrive il mercato delle armi tende ad una rappresentazione realistica delle esigenze che impongono con urgenza la normalizzazione legislativa e alle quali la presente proposta intende essere una risposta.

Elementi qualificanti sono l'abolizione del regime di segretezza e l'adozione di un inquadramento politico e normativo capace di dare garanzie di correttezza democratica in un campo di tanta complessità e di fornire punti di riferimento sicuri anche alle necessità dell'industria.

Uno dei punti più delicati è quello affrontato nell'articolo 1, con la definizione di materiale bellico. La definizione adottata è parsa la più completa e comprensiva; un elenco particolareggiato — data la insufficienza dell'attuale Tabella Export — viene demandato a un apposito decreto ministeriale.

Per quanto riguarda la disciplina delle licenze è parso opportuno recepire il modello svizzero della doppia autorizzazione, configurando l'autorizzazione di principio nella forma di iscrizione a un albo che consenta di individuare preventivamente gli esportatori che forniscano de-

terminate garanzie di correttezza. Inoltre, tenendo presente che, in base alla normativa attuale, non può essere considerato giuridicamente esistente il Comitato interministeriale segreto che ha compiti istruttori in ordine al rilascio delle licenze per l'esportazione di armi, si è provveduto a istituire pubblicamente un Comitato interministeriale dotato di precisi compiti e responsabilità.

L'articolo 10 affronta il punto più delicato: quello dei limiti all'esportazione di materiale bellico. Il problema è stato risolto con il rinvio alle indicazioni degli organismi internazionali di cui l'Italia è membro, e con l'aggiunta della clausola di non riesportazione e della tutela degli interessi fondamentali dell'Italia. Tuttavia, a tutela della sovranità nazionale, e, nello stesso tempo, della coerenza della nostra politica estera con l'indirizzo fornito dal Parlamento, si è stabilito con il successivo articolo 12 che il Ministro degli esteri possa prendere l'iniziativa perché siano autorizzate esportazioni in deroga all'articolo 10, dandone comunicazione alle Camere. Una proibizione assoluta, per evidenti ragioni di umanità e di coerenza con i fondamenti stessi della nostra civiltà, è invece stabilita (articolo 11) per le armi batteriologiche e chimiche e per le tecnologie idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera con i fini propri della strategia militare.

L'articolo 8 stabilisce obblighi per i titolari di licenza, la cui inosservanza comporta l'esclusione dall'albo, e altre pene a norma dell'articolo 13.

All'informazione del Parlamento, che è uno degli obiettivi principali della presente legge, sono dedicate le disposizioni degli articoli 14 e 15 mentre la tutela del segreto industriale è demandata ad apposite norme regolamentari.

Un altro punto cardine della legge è costituito dall'articolo 16, con cui si intende fornire al Governo e al Parlamento uno strumento adeguato per conoscere le possibilità e le prospettive di una riconversione dell'industria bellica in altre attività produttive di alto contenuto tecnologico. Il gruppo di ricerca a tal fine isti-

tuito in seno al Comitato interministeriale è composto di esperti la cui diversa provenienza dovrebbe garantire le condizioni per un'attività di studio libera ed efficace.

Con l'approvazione della presente proposta di legge, e ancor più con la sua leale esecuzione, l'Italia, collocandosi nel solco dei valori più autentici che stanno alla

base della sua convivenza, civile, richiamati dall'articolo 11 della Costituzione repubblicana, può dare un grande contributo al superamento dell'ideologia della violenza, che alimenta il terrorismo e sopravvive come un fermento pericoloso nella vita interna del paese e nei rapporti internazionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati materiali bellici tutti i prodotti, le sostanze, gli organismi atti a provocare, da soli o in combinazione, devastazioni e danni a persone o cose ed a servire come mezzi per l'uso della forza in caso di conflitto armato.

Sono ad essi equiparati: le parti di ricambio; i diritti di brevetto; le formule, i disegni, gli schemi, i manuali di istruzione, le descrizioni tecniche; gli accordi di coproduzione; le prestazioni di servizi per l'addestramento e di assistenza tecnica.

## ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco delle armi e dei materiali in dotazione alle Forze armate.

Con analogo decreto entro la stessa scadenza il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e del commercio estero, provvede all'inserimento aggiornato in una speciale tabella *export*-armi del materiale bellico da esportazione.

A partire dal 31 dicembre di ogni anno fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al primo e secondo comma viene sospesa la concessione delle licenze per l'esportazione di materiale bellico.

## ART. 3.

Le esportazioni dall'Italia, i transiti attraverso il territorio italiano e le nuove produzioni di merci considerate materia-

le bellico sono soggette ad autorizzazione.

La cessione di una licenza industriale per la fabbricazione fuori del territorio nazionale di prodotti compresi nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 2 è considerata esportazione.

Le autorizzazioni vengono concesse a condizione che:

a) il richiedente non sia incorso in reati per violazione della presente legge;

b) sia garantito per dichiarazione del richiedente e del destinatario l'uso finale del materiale bellico da esportare.

Le autorizzazioni hanno validità limitata — ove non siano motivate a termini di contratto condizioni diverse — ad un massimo di 365 giorni.

#### ART. 4.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero su parere di un Comitato interministeriale costituito presso la Presidenza del Consiglio e composto dai rappresentanti — uno per ciascun ministero — dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.

Il Comitato ha il compito di:

a) compilare e mantenere aggiornato un albo dei cittadini italiani e delle aziende con sede in Italia che esportino materiale bellico abilitati a chiedere le autorizzazioni di cui all'articolo 3;

b) esaminare le singole domande di licenza e trasmettere al Ministro degli affari esteri un parere motivato, esponendo anche le eventuali divergenze sorte in seno al Comitato;

c) approntare la relazione semestrale di cui all'articolo 14 da presentare alle Camere.

Lo stato maggiore della difesa, il segretario generale per gli armamenti, gli stati maggiori di forza armata, il SISMI e



gli enti che di volta in volta si ritiene opportuno interessare, svolgono funzione consultiva per lo Stato maggiore della difesa nell'ambito delle funzioni proprie di detto Ministero.

Non può far parte del Comitato interministeriale personale che intrattenga o abbia intrattenuto rapporti di impiego o consulenza con imprese del settore bellico.

#### ART. 5.

Le industrie e le imprese di produzione e di commercio di armi debbono essere iscritte all'albo dei produttori d'armi da guerra di cui all'articolo 4.

Industrie e imprese di produzione e di commercio convertite alla produzione bellica o nuovamente costituite dopo la pubblicazione della presente legge sono soggette all'autorizzazione preventiva del CIPI previo parere della Commissione di cui all'articolo 9.

#### ART. 6.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 secondo comma, gli interessati presentano domanda al Comitato indicando la residenza del richiedente, la sede della società e degli stabilimenti interessati, i nomi dei dirigenti della società e degli stabilimenti, l'attività economica svolta in precedenza, i programmi per i prossimi tre anni nel campo della esportazione bellica e ogni altra informazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Alla domanda va allegato il certificato penale e il certificato dei carichi pendenti del richiedente e dei dirigenti della società e degli stabilimenti interessati.

Qualora vi sia un procedimento penale in corso a carico delle stesse persone per uno dei suddetti reati, l'esame della domanda di iscrizione all'albo può essere sospesa, a discrezione del Comitato, fino alla sentenza.

Non possono essere iscritte all'albo persone condannate per violazione delle leggi tributarie, delle leggi sul lavoro o delle norme della presente legge; né aziende che abbiano tali persone fra i loro dirigenti o amministratori.

#### ART. 7.

La domanda per ottenere una licenza per l'esportazione di materiale bellico deve indicare: il numero di iscrizione all'albo del richiedente, la sua residenza, la sede attuale della società e degli stabilimenti interessati, i nomi dei dirigenti attuali, il tipo di merce spedita, l'ammontare complessivo del contratto, il paese a cui la merce è destinata, il nome e l'indirizzo del vettore, e ogni altra indicazione richiesta dal regolamento di attuazione della presente legge.

Alla domanda va allegata anche la dichiarazione di cui all'articolo 8, lettera *d*).

È necessaria una licenza per ogni singolo contratto di vendita all'estero.

#### ART. 8.

I titolari di autorizzazioni di licenze di cui all'articolo 2 devono:

*a*) informare tempestivamente l'autorità che ha rilasciato la licenza circa ogni variazione intervenuta nella natura giuridica della società, nei suoi membri, dirigenti ed amministratori, nella sua sede e nella ubicazione degli stabilimenti;

*b*) fornire con esattezza tutte le informazioni che l'autorità medesima richiedesse sulla loro attività come pure sui singoli contratti per i quali hanno chiesto la concessione di licenze e sul grado di utilizzazione delle licenze concesse;

*c*) prendere le necessarie precauzioni per evitare che la merce spedita raggiunga destinazioni diverse da quelle autorizzate;

d) compilare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un prontuario dei materiali di propria produzione d'interesse militare con riportate le sigle distintive ed, in estrema sintesi, i dati caratteristici ed operativi di ogni singola apparecchiatura o competente significativo al fine di permettere, al Comitato interministeriale l'individuazione del materiale per il quale viene richiesta l'esportazione. Conseguentemente in ogni domanda di esportazione deve essere indicata dal richiedente, in modo non equivoco, la sigla distintiva del materiale. Non può essere rilasciata la licenza di esportazione per materiali non perfettamente individuati. L'aggiornamento di tale prontuario deve essere effettuato a cura della ditta interessata. Il controllo di tali prontuari è delegato al Ministero della difesa e deve essere effettuato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

e) dare ogni altra garanzia atta ad evitare qualsiasi pregiudizio all'interesse nazionale e alla politica perseguita dall'Italia in materia di esportazioni belliche.

In caso di violazione delle norme sopra menzionate le autorizzazioni vengono immediatamente sospese e la revoca è confermata da decreto del Ministro del commercio con l'estero.

#### ART. 9.

È istituita presso il CIPI, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione consultiva per l'industria militare allo scopo di fornire al CIPI pareri sulle autorizzazioni alla produzione di cui all'articolo 5.

Tale Commissione è presieduta dal presidente del CIPI, ed è costituita da: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati: affari esteri, difesa, industria, commercio e artigianato, commercio con l'estero, partecipazioni statali; un rappresentante del Consiglio nazionale per le ricerche; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori; un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli imprenditori e due esperti di controllo degli armamenti, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I componenti della commissione permangono in carica per una durata non superiore a tre anni e non sono riconfermabili.

#### ART. 10.

È vietata l'esportazione di materiale bellico:

a) in paesi la cui politica sia stata censurata come aggressiva, dittatoriale, razzista o comunque non rispettosa dei diritti umani, da organismi internazionali di cui l'Italia è membro;

b) in paesi in cui sia in atto o in preparazione un conflitto armato, salvo quanto stabilito al comma seguente in riferimento alla risoluzione n. 2787 delle Nazioni Unite;

c) a persone diverse da Governi o da rappresentanti riconosciuti dei popoli di cui alla risoluzione n. 2787 approvata dalla XXVI Assemblea delle Nazioni Unite il 6 dicembre 1971;

d) qualora il Governo destinatario non sottoscriva un impegno di non riesportazione per un periodo minimo di 5 anni;

e) in ogni altro caso in cui ciò sia richiesto da un interesse fondamentale per l'Italia o da contrasto con i principi della Costituzione.

Nei casi in cui le situazioni di conflitto, di dichiarazione di *embargo* o di contrasto con gli interessi nazionali si verificano, la licenza viene immediatamente sospesa.

#### ART. 11.

In coerenza con il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, ratificato con legge 24 aprile 1975, n. 131, sono

vietati la produzione e il commercio di armi contenenti combustibili atomici o isotopi radioattivi o destinate a contenerli o ad usarli, nonché dei dispositivi e delle sostanze specificamente predisposte per tali armi.

In attuazione della convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e tossiche ratificato con legge 8 ottobre 1974, n. 618, sono vietati la produzione, la detenzione e il commercio di qualsiasi mezzo bellico a carattere biologico, nonché delle attrezzature o apparecchi destinati specificamente all'impiego militare di elementi biologici.

Sono analogamente vietati i mezzi idonei ad operare nello spazio a fini militari e ogni arma o sistema d'arma comunque vietata da convenzioni internazionali.

#### ART. 12.

Qualora il Ministro degli affari esteri riconosca che un grave interesse nazionale richiede la concessione di una licenza di esportazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, sottopone il problema al Consiglio dei ministri e dà immediatamente comunicazione della decisione al Comitato interministeriale di cui all'articolo 4.

#### ART. 13.

Le violazioni della presente legge sono punite con l'ammenda da un minimo di tre milioni fino a un terzo del valore del contratto e con la reclusione fino a dieci anni.

Qualora sia accertato il dolo, si procede all'esclusione dall'albo e al sequestro del materiale di cui è tentata l'illecita esportazione.

## ART. 14.

Le competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera ricevono semestralmente:

1) dal Ministro degli affari esteri:

*a)* l'elenco dei Paesi verso cui la esportazione bellica è considerata vietata ai sensi dell'articolo 10, lettere *a)* e *b)*;

*b)* l'elenco di ogni singola deroga autorizzata ai sensi del precedente articolo 8;

2) dal Ministro del commercio con l'estero: una relazione sull'applicazione della presente legge sull'evoluzione delle esportazioni belliche, con allegate le copie dei verbali settimanali delle riunioni del Comitato interministeriale;

3) dal Ministro dell'industria: una relazione sugli studi promossi in rapporto a quanto disposto dall'articolo 16

## ART. 15.

I membri delle Commissioni difesa della Camera e del Senato hanno libero accesso a tutta la documentazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 4.

I presidenti delle Commissioni difesa del Senato e della Camera possono partecipare come osservatori alle sedute del Comitato interministeriale.

Il Comitato di cui all'articolo 4, la Commissione di cui all'articolo 9 e i soggetti di cui al primo e secondo comma sono obbligati alla riservatezza sui dati acquisiti.

## ART. 16.

Presso il Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 è istituito un gruppo di ricerca sulla riconversione dell'industria bellica in altre attività produttive ad alto contenuto tecnologico.

Del gruppo fanno parte esperti designati, uno per componente, dalla Federa-

zione sindacale unitaria, dalla Federazione lavoratori metalmeccanici, dalla Federazione unitaria lavoratori chimici, dalla Confederazione generale dell'industria, dall'Intersind, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Commissione di cui all'articolo 9, da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera e del Senato.

I risultati delle ricerche vengono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 4 ed alle Camere.

#### ART. 17.

La vigilanza dell'attuazione della presente legge è affidata all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza su iniziativa della Presidenza del Consiglio, del Ministro degli affari esteri, del Ministro delle finanze. Le persone incaricate della vigilanza possono accedere in qualsiasi momento alle sedi delle società e agli stabilimenti atti alla produzione bellica per accertare eventuali violazioni della legge e acquisirne le prove.

#### ART. 18.

Sono abrogati i paragrafi 6, 8 e 11 dell'elenco, allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, delle materie prime di carattere militare o comunque concernenti l'efficienza bellica del Paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie.

#### ART. 19.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge è emanato dal Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro la stessa data il Ministro della difesa pubblica l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1.

## ART. 20.

Dopo il novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* non sono consentite esportazioni di materiale bellico in base a licenze rilasciate secondo la precedente normativa.

Tali licenze possono essere revisionate a norma della presente legge entro un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.